

**IL COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI**  
**CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

Composto da

Prof. Giuseppe Morbidelli – Presidente

Prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof. Albina Candian – Arbitro

con sede in Roma, Via Borgognona, n. 47, int. 7,  
presso il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti  
di Assicurazione, riunito in conferenza personale tra  
gli arbitri in Roma, in data 19 gennaio 2005, ha  
pronunciato il seguente

**LODO**

nel ricorso ex art. 18 bis – ANA 2003 proposto da  
, rappresentato dal Dr.  
ed elettivamente domiciliato


**CONTRO**

AZZURRA Assicurazioni s.p.a, rappresentata e difesa  
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazzale  
delle belle arti, 2

\* \* \*

**FATTO**


1. In data 02 maggio 2001 la Azzurra Assicurazioni  
conferiva mandato agenziale alla

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be a cursive name, and below it are the initials 'AA'.

2. In data 31 marzo 2003 la  
stipulava un accordo di collaborazione con  
per la gestione dell'agenzia della Azzurra  
Assicurazioni.

3. Successivamente nel corso di una visita ispettiva  
effettuata dal 7 luglio al 18 luglio 2003 presso i locali  
della venivano riscontrate varie  
irregolarità nella gestione amministrativa della agenzia  
medesima, in particolare come evidenziato nel Verbale  
redatto al termine dell'ispezione si accertava un  
ammancio dell'importo di € 663662,40. Rispetto a tale  
somma l'agente con lettera indirizzata alla compagnia  
e datata 8 luglio 2003 si impegnava a reintegrare tale  
somma entro il 10 settembre 2003. Tuttavia decorso  
tale termine, e nonostante i solleciti della Compagnia  
tale pagamento non veniva effettuato. Al termine  
dell'ispezione e con lettera del 25 luglio 2003 la  
Compagnia contestava all'agente tutte le irregolarità  
riscontrate.

4. Successivamente nel periodo intercorrente tra il 9  
febbraio e 11 marzo 2004, veniva disposta una nuova  
ispezione amministrativa da parte della Compagnia che  
aveva riscontrato nuovamente irregolarità nei flussi  
finanziari, nonché il perdurare dell'inadempimento  
dell'agente relativo al pagamento delle somme  
contestate nel primo verbale redatto a seguito della  
visita ispettiva del 2003. In particolare dalla visita

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive name, and below it are the initials 'PA'.

ispettiva emergeva:


a) rispetto agli ammanchi evidenziati nel corso della prima visita ispettiva il perdurare di un debito a carico dell'agente pari a € 595.240,31

b) la mancanza di fondi per € 193.376,21 (pag. 1 del verbale), tale somma che riguardava il periodo dal 2 al 27 febbraio 2004 è stata dall'agente parzialmente reintegrata

c) la mancanza di fondi per € 109.667,87 con riferimento al periodo dal 1 al 9 marzo 2004 (pag. 1 del verbale).

A fronte di tali ammanchi la Compagnia invitava l'agente al reintegro immediato della somma e ciò in virtù di quanto disposto all'art. 11 della lettera di nomina. A tale richiesta l'agente rispondeva in data 10 marzo 2004 dichiarando che avrebbe provveduto al pagamento della somma di € 189.552,69 relativa all'ammanto del periodo dal 2 al 27 febbraio 2004, mentre si riservava di effettuare il versamento della somma di € 109.667,87 (periodo dal 1 al 9 marzo 2004) non appena incassata la somma dai propri collaboratori fissando comunque il limite del 19 marzo 2004.

5. Sempre nel corso di tale ultima visita ispettiva ed in particolare nel periodo tra il 5 febbraio ed il 23 febbraio 2004 gli ispettori riscontravano ulteriori violazioni amministrative ed in particolare l'esistenza



Handwritten signature consisting of two distinct cursive strokes, one above the other, followed by the initials 'PA' written vertically below the second stroke.

di n 235 polizze scadute dal luglio 2003 e rimaste insolute, nonché l'agenzia non è stata in grado di esibire ai revisori n 93 titoli insoluti e scaduti. Di questi solo 84 venivano dall'agenzia registrati durante il periodo di sospensione della visita ispettiva.

6. Successivamente in data 26 marzo 2004, la Compagnia provvedeva a formulare all'agente recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 18-bis dell'ANA 2003, con atto stragiudiziale di recesso notificato all'agente in data 1 aprile 2004.


7. Avverso tale atto di recesso per giusta causa, la \_\_\_\_\_, con raccomandata datata 20 aprile 2004, in persona del Dott.

\_\_\_\_\_ amministratore unico e legale rappresentante della società, proponeva ricorso ex art 18bis ANA 2003 innanzi il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato.

#### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO


Il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato provvedeva a fissare la prima udienza per la comparizione delle parti il giorno 28 settembre 2004.

La Compagnia rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_, si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con relativi allegati. Con tale comparsa la Compagnia dopo aver ricostruito i fatti di causa e contestato quanto esposto dall'agente con il proprio ricorso: in via preliminare

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large cursive signature and a smaller set of initials below it.

eccepiva la nullità del ricorso medesimo per mancata individuazione dell'oggetto della domanda ed in particolare per violazione dell'art. 4 dell'allegato B dell'ANA 2003 (che fissa il contenuto minimo del ricorso), e nel merito ribadiva la legittimità del recesso per giusta causa quindi rassegnava le Sue conclusioni nel modo seguente: *“ ritenere validamente motivato il recesso per giusta causa di Azzurra Assicurazioni dal rapporto di agenzia con \_\_\_\_\_, dichiarare che nessuna somma è dovuta quale somma aggiuntiva ex art. 18 bis, II comma, ANA 2003, condannare la ricorrente alle spese dell'arbitrato”*.

\_\_\_\_\_, in data 16 settembre 2004, depositava memoria con la quale replicava alla comparsa di costituzione della Compagnia precisando come i ritardi nel versamento delle somme dalla \_\_\_\_\_ alla Compagnia fossero dovute *“omissis.. a difficoltà imputabili alla complessa attività di raccolta delle ingenti somme proveniente dalla fitta reti di collaboratori dislocati sul territorio nazionale ed anche, alle complesse procedure bancarie di accredito dei bonifici”*. Infine la \_\_\_\_\_ affermava che *“la Impresa Azzurra ha ritenuto di impostare una evoca per giusta causa su risultanze amministrative non corrispondenti alla effettività delle cose, stante la impossibilità pratica, al momento della richiesta del saldo apparente di cassa, di effettuare versamenti di*


Handwritten signature and initials in black ink. The signature consists of a large, stylized 'A' followed by a cursive name. Below it are the initials 'JA'.

somme materialmente mai acquisite dai collaboratori facenti parte di una organizzazione del lavoro. Cosa, tra l'altro, perfettamente a conoscenza della Impresa mandante alla quale ciò è stato notificato prima ed in sede di rilascio del contratto di agenzia". Quindi la chiedeva un rinvio dell'udienza onde consentire ai suoi consulenti di prendere visione della documentazione in atti, di parte e di controparte.

Il Collegio, su istanza delle parti, rinviava la prima udienza al 16 novembre 2004.

In data 25 ottobre 2004 la depositava ulteriore memoria, con la quale provvedeva inoltre alla nomina del suo difensore Avv.

. Con tale memoria ribadiva la non imputabilità a sé delle irregolarità poste a fondamento del recesso per giusta causa, avendo la Azzurra Assicurazioni "in spregio – per quanto applicabile – all'art. 15 del contratto di agenzia del 2 maggio 2001, assunto contatti diretti con la quale subagente o comunque gestore della predetta agenzia". Nella medesima memoria la chiedeva l'espletamento di una CTU in ordine alla gestione contabile amministrativa della agenzia. Infine, richiamando quanto già detto nei precedenti atti, insisteva nell'impugnativa del provvedimento di recesso da contratto di agenzia per giusta causa notificato da Azzurra Assicurazioni

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive name, and below it are the initials 'VA'.


*s.p.a in data 1 aprile 2004 in quanto illegittimo e ingiustificato.*

All'udienza del 16 novembre 2004 Azzurra Assicurazione depositava ulteriore memoria con la quale ribadiva la richiesta di un giudizio preliminare sulla legittimità della procedura instaurata dalla \_\_\_\_\_, eccependo la tardività della memoria del 25 ottobre 2004. La \_\_\_\_\_ depositava una perizia contabile a firma del Dott. \_\_\_\_\_.

A questo punto il Collegio procedeva al tentativo di bonaria conciliazione di cui al punto 4 dell'allegato B dell'ANA 2003. Le parti peraltro facevano presente la necessità di esperire ulteriori accertamenti tecnici al fine di determinare le somme per cui vi è contestazione e conseguentemente poter valutare l'ipotesi di una risoluzione amichevole. Chidevano pertanto un ulteriore rinvio dell'udienza e concedevano una proroga di 30 giorni del termine per il deposito del lodo.

Il Collegio preso atto della richiesta delle parti rinviava per il proseguimento del tentativo di conciliazione, alla data del 17 dicembre 2004 poi ulteriormente rinviata al 19 gennaio 2005.


Successivamente all'udienza del 19 gennaio 2005, presenti le parti ovvero il Dott. \_\_\_\_\_ con l'Avv. \_\_\_\_\_ per l'Azzurra Assicurazioni, e l'Avv. \_\_\_\_\_ per delega dell'Avv. \_\_\_\_\_ per la

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large cursive signature above the initials 'AA'.

, il Collegio procede al tentativo di conciliazione, con esito negativo. L'Avv. ██████ produce e deposita atto di citazione avanti il tribunale di Torino notificato alla ricorrente in data 11 gennaio 2005. Le parti, dunque rassegnano le loro conclusioni riportandosi a tutto quanto già dedotto nei precedenti atti. Conseguentemente il Collegio si riserva per la decisione.

### DIRITTO

1° Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza della parte resistente che ha tempestivamente eccepito la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto dell'art. 4 dell'allegato B dell'Accordo nazionale Agenti del 2003, in quanto dalla narrativa del ricorso medesimo non sarebbe dato intendere quali siano i fatti e le ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa. Al riguardo il Collegio osserva che effettivamente il testo del ricorso presenta un certo carattere criptico, tuttavia ciò non impedisce di cogliere sia il *petitum*, che è facilmente ricollegabile agli effetti delle disposizioni invocate, sia le ragioni su cui tale *petitum* si fonda, ragioni che si riassumono nella non imputabilità a ██████ delle condotte poste a base del recesso. E ciò in ragione del fatto che tali condotte erano state poste in essere da

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'G' or 'C' at the top, followed by a long horizontal stroke with a loop, and a small 'A' or 'R' below it.

con la quale la prima aveva stipulato un accordo di collaborazione il cui testo è allegato al ricorso.

Pertanto il Collegio ritiene di non poter accogliere la eccezione di nullità del ricorso medesimo.

Ciò posto va evidenziato che nel testo di tale ricorso il nucleo essenziale dei fatti che sono stati invocati da Azzurra Assicurazioni, al fine di motivare l'atto di recesso per giusta causa, trova sostanziale conferma, affermando il ricorrente che nella sua qualità di gestore dell'agenzia *"in spregio ad ogni e qualsiasi disposizione dettata da norme direzionali, non aveva provveduto a rimettere quanto incassato da collaboratori ed assicurati alla Società mandante"*.

Successivamente, nel corso della procedura, ha eccepito anche che i disservizi, posti in essere da , erano dovuti a difficoltà tecniche imputabili al grande numero dei collaboratori e che, inoltre, tale situazione era nota alla Società mandante la quale avrebbe assunto contatti diretti con la gerente.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere tali ragioni.

In effetti risulta che ha conferito la gestione dell'Agenzia a La legittimità di tale conferimento non fa parte della materia del contendere e quindi non è oggetto di valutazione da parte del Collegio.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'h' or 'l' shape, followed by a cursive signature, and the initials 'PA' below it.

Tuttavia è da ritenere che l'attività svolta a tale titolo da ricada nella previsione di cui all'art. 1228 c.c. ai sensi del quale se il debitore della prestazione, nell'adempimento di essa, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che, in forza dell'art. 1228 c.c., il debitore risponde delle perdite e dei danni subiti dal creditore derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire la prestazione, senza la necessità di configurare una sua culpa in eligendo. Si tratta infatti di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che lo ha sostituito nell'adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore ( cfr. da ultimo Cass., sez. III, 04-04-2003, n. 5329, in causa c.

). Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità dell'ausiliario la giurisprudenza ha insegnato che tale responsabilità postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una rapporto di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario ( Cfr. ex multis Cass., sez. III, 17-05-2001, n. 6756, in causa .


A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of a large 'L' shape at the top, followed by a horizontal line, and then a vertical line with a small crossbar at the bottom.

c. ). In ambito dottrinale le indicazioni della giurisprudenza sono inserite in un quadro generale che giustamente considera come l'avvalersi dell'attività di terzi per lo svolgimento della attività dedotta in obbligazione comporta un ampliamento della sfera di responsabilità del debitore anche quando i terzi di cui egli si avvale siano estranei alla sua organizzazione, come nel caso del subappaltatore, del subdepositario o del sub vettore.

In sintesi, si deve ritenere che il fatto doloso o colposo dell'ausiliario che abbia provocato l'inadempimento, non può mai essere fatto valere dal debitore come fatto del terzo, integrante gli estremi della forma maggiore.


Facendo piena applicazione di tali insegnamenti non è dubbio che la principale doglianza sollevata dalla parte ricorrente non merita accoglimento. Del pari anche il rilievo per cui i ritardi e le manchevolezze nella trasmissione dei premi alla compagnia mandante sono da imputare all'attività dei molti collaboratori di cui egli si avvale, appare ricadere sotto la medesima considerazione.

Circa il fatto che la mandante fosse in contatto diretto con , il Collegio rileva come tale assunto non sia stato circostanziato nell'allegazione, e nella relativa prova, di fatti specifici che possano avere rilevanza giuridica, non essendo tale il generico assunto del trasferimento dell'informazione.

Handwritten signature or initials, possibly 'P.H.', consisting of three distinct cursive marks stacked vertically.

Ciò posto il Collegio rileva che i fatti storici accertati, ed in sostanza ammessi anche dalla parte ricorrente, configurano un inadempimento che per la sua gravità non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In effetti, assunto che la riferibilità all'agente anche dell'attività dell'ausiliario non rende irrilevanti le necessarie valutazioni soggettive, si deve osservare come non può essere esente da colpa l'insorgenza di fattori incidenti negativamente sulla organizzazione agenziale che hanno determinato costanti ritardi nelle rimesse delle rate di premio, il ritardo nelle registrazione di centinaia di polizze, e soprattutto la non adeguata o tempestiva eliminazione di tali fattori. Risulta infatti che le irregolarità amministrative evidenziate nel verbale relativo alla visita ispettiva condotta dalla mandante nel luglio del 2003 permanevano immutate, se non aggravate, anche nel febbraio del 2004. Il carattere quantitativamente elevato degli ammanchi scaturiti dai controlli ispettivi dei conti dell'Agenzia è, d'altra parte, indicativo di fatti non singoli ma di una serie di condotte reiterate nel tempo e consistite nell'occultamento dei premi e nel mantenimento di documentazione incompleta.

In simili circostanze il Collegio non può esimersi dal rigettare il ricorso ed accertare la legittimità del recesso per giusta causa notificato da Azzurra Assicurazioni s.p.a. alla . in data

Handwritten signature and initials in black ink. The signature consists of a large, stylized 'L' shape followed by a horizontal line. Below it, the initials 'PA' are written in a similar style.

1° aprile 2004.

Così deciso dall'unanimità in Roma in data 19 gennaio

2005 dal Collegio riunito in conferenza personale.

- Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli - Presidente

- Prof. Avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro

- Prof. Albina Candian - Arbitro

*Alleva* Roma 2 Feb 2005

*Alleva* 2/2/2005

*Alleva* 2/2/2005